

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

12 febbraio 2004 *

Nel procedimento C-337/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 del Trattato CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Hamann International GmbH Spedition + Logistik

e

Hauptzollamt Hamburg-Stadt,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 203, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1),

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,

avvocato generale: signor A. Tizzano

cancelliere: signora M.-F. Contet, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Hamann International GmbH Spedition + Logistik, dalla sig.ra M. Zitzmann, Steuerberaterin;
- per lo Hauptzollamt Hamburg-Stadt, dal sig. M. Nagel, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.-C. Schiefferer, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Hamann International GmbH Spedition + Logistik, rappresentata dalla sig.ra M. Zitzmann, dello Hauptzollamt

Hamburg-Stadt, rappresentato dal sig. T. Cirener, in qualità di agente, nonché della Commissione, rappresentata dal signor J.-C. Schieferer, all'udienza del 5 febbraio 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 giugno 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con ordinanza 17 luglio 2001, pervenuta in cancelleria il 10 settembre seguente, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 203, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguito: il «codice doganale»).
- 2 La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che oppone la Hamann International GmbH Spedition + Logistik (in prosieguito: la «Hamann») allo Hauptzollamt Hamburg-Stadt (in prosieguito: lo «Hauptzollamt») in merito al rimborso di dazi doganali e di tasse all'importazione.

Ambito normativo comunitario

3 L'art. 4 del codice doganale prevede:

«Ai fini del codice, si intende per:

(...)

13) vigilanza dell'autorità doganale: ogni provvedimento adottato da questa autorità per garantire l'osservanza della normativa doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale;

14) controllo dell'autorità doganale: l'espletamento di atti specifici, come la visita delle merci, il controllo dell'esistenza e dell'autenticità di documenti, l'esame della contabilità delle imprese e di altre scritture, il controllo dei mezzi di trasporto, il controllo del bagaglio e di altra merce che le persone hanno con sé o su di sé, l'esecuzione di inchieste amministrative e di altri atti similari, al fine di garantire l'osservanza della normativa doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale;

15) destinazione doganale di una merce:

(...)

c) la sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità;

(...)

16) regime doganale:

(...)

b) il transito;

c) il deposito doganale;

(...)

h) l'esportazione;

(...)».

4 L'art. 37 del codice doganale dispone:

«1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono sottoposte, fin dalla loro introduzione, a vigilanza doganale. Esse possono essere soggette a controlli da parte delle autorità doganali conformemente alle disposizioni vigenti.

2. Esse restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo eventualmente necessario per determinare la loro posizione doganale e, nel caso di merci non comunitarie e fatto salvo l'articolo 82, paragrafo 1, finché esse non cambino posizione doganale o non siano introdotte in una zona franca o in un deposito franco oppure non vengano riesportate o distrutte ai sensi dell'articolo 182».

5 Conformemente all'art. 89, n. 1, del codice doganale, un regime economico sospensivo è appurato quando le merci vincolate a questo regime o, se del caso, i prodotti compensatori o trasformati ottenuti sotto tale regime ricevono una nuova destinazione doganale ammessa.

6 L'art. 91, n. 1, del codice doganale prevede:

«Il regime di transito esterno consente la circolazione da una località all'altra del territorio doganale della Comunità:

- a) di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale;

(...)».

- 7 L'art. 101 del codice doganale dispone:

«Il depositario ha la responsabilità:

- a) di garantire che le merci non siano sottratte alla sorveglianza doganale durante la loro permanenza nel deposito doganale;

(...)».

- 8 Ai termini dell'art. 110 del codice doganale:

«Quando le circostanze lo giustificino, le merci vincolate al regime del deposito doganale possono essere temporaneamente rimosse da detto regime. La loro rimozione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità doganale che stabilisce le condizioni alle quali può essere effettuata.

Durante la loro permanenza fuori del deposito doganale le merci possono essere sottoposte alle manipolazioni di cui all'articolo 109, alle medesime condizioni».

9 L'art. 183 del codice doganale recita:

«Le merci che escono dal territorio doganale della Comunità sono soggette al controllo doganale. Possono essere oggetto di controlli da parte dell'autorità doganale conformemente alle disposizioni vigenti. Esse devono lasciare questo territorio utilizzando, se del caso, il canale stabilito dall'autorità doganale e secondo le modalità fissate dalla medesima autorità».

10 L'art. 203, nn. 1 e 2, del codice doganale è redatto come segue:

«1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito:

— alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all'importazione.

2. L'obbligazione doganale sorge all'atto della sottrazione della merce al controllo doganale».

11 L'art. 204, n. 1, del codice doganale dispone:

«L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito:

- a) all'inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all'importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall'utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata, oppure
- b) all'inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo di una merce a tale regime o per la concessione di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo dell'utilizzazione della merce a fini particolari,

in casi diversi da quelli di cui all'articolo 203, sempre che non si constati che tali inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato».

12 Ai termini dell'art. 239, paragrafo 1, del codice doganale:

«Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238:

— da determinarsi secondo la procedura del comitato;

— dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell'interessato. Le situazioni in cui si applica la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato. Il rimborso e lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari».

- ¹³ L'art. 859 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento d'applicazione»), prevede:

«Ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 1 del codice si ritiene che non abbiano alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato le seguenti inosservanze, sempreché:

— non costituiscano un tentativo di sottrarre la merce al controllo doganale,

— non rivelino una manifesta negligenza dell'interessato, e

- a posteriori siano espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la posizione della merce:

(...)

- 5) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua rimozione non autorizzata quando può essere presentata tale [e] quale all'autorità doganale, su richiesta della medesima;

(...)».

- 14 L'art. 860 del regolamento d'applicazione è redatto come segue:

«Conformemente all'articolo 204, paragrafo 1 del codice, l'autorità doganale ritiene sorta l'obbligazione doganale a meno che la persona reputata debitrice non fornisca la prova che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 859».

- 15 Le situazioni di cui all'art. 239, n. 1, del codice doganale sono precisate nella parte IV, titolo IV, capitolo 3, del regolamento di applicazione, intitolato «Disposizioni specifiche relative all'applicazione dell'articolo 239 del codice», che corrisponde agli artt. 899-909 di detto regolamento.

16 L'art. 899 dello stesso regolamento dispone:

«Fatte salve altre situazioni da esaminare caso per caso nell'ambito della procedura prevista agli articoli da 905 a 909 e quando l'autorità doganale di decisione, cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2 del codice, constati:

- che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui agli articoli da 900 a 903 e che non vi è stata alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza dell'interessato, accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione in oggetto.

Per "interessato" s'intende la (le) persona(e) di cui all'articolo 878, paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, all'occorrenza, ogni altra persona che abbia partecipato all'espletamento delle formalità doganali relative alle merci in oggetto o che abbia dato le istruzioni necessarie per l'espletamento di tali formalità;

- che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui all'articolo 904, non accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione in oggetto».

17 L'art. 900, n. 1, lett. a), del regolamento d'applicazione stabilisce:

«1. Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:

- a) le merci non comunitarie, vincolate ad un regime doganale comportante l'esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, o le merci immesse in libera pratica con un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione per scopi specifici siano state rubate e tali merci siano ritrovate in breve tempo e restituite, nello stato in cui si trovavano al momento del furto, al regime doganale cui erano state inizialmente assegnate».

18 L'art. 905 dello stesso regolamento precisa i criteri con i quali l'autorità doganale valuta la situazione dell'interessato quando tale situazione non corrisponde ad alcuna delle situazioni previste dagli artt. 900-904 dello stesso regolamento. Il suo primo paragrafo così precisa:

«Quando l'autorità doganale di decisione, alla quale è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio in virtù dell'articolo 239, paragrafo 2 del codice, non sia in grado di decidere, sulla base dell'articolo 899, e la domanda sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, lo Stato membro da cui dipende tale autorità trasmette il caso alla Commissione affinché sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909.

Il termine “interessato” deve essere inteso nel senso di cui all’articolo 899.

In tutti gli altri casi, l’autorità doganale di decisione respinge la domanda».

- ¹⁹ L’art. 512 del regolamento d’applicazione, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 4 maggio 2001, n. 993 (GU L 141, pag. 1), non applicabile alla causa principale, prevede:

«1. Il trasferimento di merci tra diversi luoghi previsti nella stessa autorizzazione può essere effettuato senza formalità doganali.

2. Il trasferimento di merci dall’ufficio di vincolo alla sede o al luogo di utilizzazione del titolare o dell’operatore può essere effettuato sotto scorta della dichiarazione di vincolo al regime.

3. Il trasferimento di merci all’ufficio di uscita in vista della loro riesportazione può essere effettuato nell’ambito del regime. In questo caso, il regime non viene appurato fino a quando le merci o i prodotti dichiarati per la riesportazione non siano effettivamente usciti dal territorio doganale della Comunità».

Causa principale e questione pregiudiziale

- 20 Con provvedimento tributario 5 marzo 1996 lo Hauptzollamt chiedeva alla società cui la Hamann era succeduta il versamento di dazi doganali ammontanti a DEM 6 283,30 e di una tassa d'importazione ammontante a DEM 4 488,08, in quanto la rimozione dal deposito doganale di merci importate dal Canada e poste sotto il regime del deposito doganale non era stata segnalata alle autorità doganali.
- 21 Il 7 marzo 1997 la Hamann chiedeva il rimborso dei detti importi allegando alla sua domanda copie certificate di documenti attestanti il versamento dei detti dazi doganali. Il 23 aprile 1997 essa inviava documenti supplementari concernenti le merci di cui trattasi e richiamava l'attenzione dello Hauptzollamt sul fatto che, al momento della loro uscita dal territorio doganale comunitario, talune di dette merci erano accompagnate dalla dichiarazione di prelievo dal deposito.
- 22 Con provvedimento 30 aprile 1997 lo Hauptzollamt si rifiutava di accogliere tale domanda, in quanto le merci erano state sottratte, almeno temporaneamente, al controllo doganale, poiché le stesse non erano state vincolate al regime di transito esterno obbligatoriamente prescritto al momento del loro trasferimento dall'ufficio doganale di arrivo all'ufficio doganale di uscita.
- 23 Essendo stato respinto il suo reclamo contro detto provvedimento, la Hamann proponeva un ricorso dinanzi al Finanzgericht di Amburgo (Germania). Dinanzi a detto organo giurisdizionale essa sosteneva, in particolare, che la dichiarazione di prelievo dal deposito doganale era stata emessa per la prima partita di merci il 26

o il 30 ottobre 1995, che la seconda partita era stata prelevata dal deposito il 27 novembre 1995, che le relative dichiarazioni d'esportazione erano state presentate e che il regime di transito esterno era stato aperto, per la prima partita, a Padborg (Danimarca) e, per la seconda, alla frontiera tedesco-polacca.

24 Il 14 settembre 2000 il Finanzgericht respingeva il ricorso in quanto l'obbligazione doganale era sorta in forza dell'art. 203, n. 1, del codice doganale, a causa del fatto che le merci erano state sottratte al controllo doganale in quanto erano state prelevate dal deposito doganale senza che la società si fosse preoccupata di mantenere tale controllo avviando un procedimento di transito esterno. Il Finanzgericht considerava inoltre che l'art. 203 del codice doganale prevaleva sull'art. 204 dello stesso codice e che quest'ultima disposizione non doveva quindi applicarsi.

25 La Hamann proponeva un ricorso in cassazione («Revision») dinanzi al Bundesfinanzhof contro detta pronuncia sostenendo che a torto il Finanzgericht aveva considerato che l'obbligazione doganale era sorta in applicazione dell'art. 203 del codice doganale e non dell'art. 204 dello stesso codice. Un altro errore sarebbe consistito nel fatto di aver considerato che l'art. 203 del codice doganale prevaleva sull'art. 204. Inoltre, dal combinato disposto degli artt. 204 del codice doganale e 859, punto 5, del regolamento di applicazione sarebbe emerso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel caso di specie, non era sorta alcuna obbligazione doganale. Infatti, il fatto di esportare merci senza avviare il procedimento di transito esterno non avrebbe costituito né una sottrazione al controllo doganale e neanche un tentativo di sottrazione, ma sarebbe stato semplicemente un errore professionale privo di conseguenze effettive sul corretto funzionamento del regime del deposito doganale.

26 Pertanto il Bundesfinanzhof, ritenendo che la soluzione della controversia dipenda dall'interpretazione della normativa comunitaria, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se si debba considerare come sottrazione al controllo doganale, che fa sorgere un'obbligazione doganale ai sensi dell'art. 203, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92, il mero fatto che merci di paesi terzi poste in deposito doganale, destinate ad essere riesportate fuori del territorio doganale della Comunità, non siano state sottoposte alle formalità doganali del regime di transito esterno immediatamente dopo la loro rimozione dal deposito doganale».

Sulla questione pregiudiziale

- 27 Con detta questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art. 203, n. 1, del codice doganale debba essere interpretato nel senso che sussiste sottrazione al controllo doganale, ai sensi di detta disposizione, se, prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 993/2000, merci non comunitarie, soggette al regime del deposito doganale e destinate ad essere riesportate dal territorio doganale della Comunità, sono state prelevate e trasportate dal deposito doganale verso l'ufficio doganale di uscita senza essere state vincolate al regime di transito esterno.
- 28 Al fine di risolvere la questione così riformulata, va rilevato, preliminarmente, che gli artt. 203 e 204 del codice doganale hanno sfere di applicazione distinte. Infatti, mentre il primo articolo riguarda i comportamenti che implicano una sottrazione della merce al controllo doganale, il secondo concerne inadempimenti degli obblighi e inosservanze di modalità legate ai vari regimi doganali privi di effetti sul controllo doganale.
- 29 Dal testo dell'art. 204 del codice doganale emerge che tale disposizione si applica soltanto nei casi che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 203 dello stesso codice.

- 30 Pertanto, per determinare quale fra i due articoli sia quello in base al quale è sorta un'obbligazione doganale all'importazione, si deve innanzi tutto esaminare se i fatti di cui trattasi costituiscano una sottrazione al controllo doganale, ai sensi dell'art. 203, n. 1, del codice doganale. Soltanto se la soluzione di tale questione è negativa si possono applicare le disposizioni dell'art. 204 del codice doganale.
- 31 Per quanto riguarda in particolare la nozione di sottrazione al controllo doganale, figurante all'art. 203, n. 1, del codice doganale, si deve ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, tale nozione deve essere intesa nel senso che comprende qualsiasi azione o omissione che abbia come risultato d'impedire, anche solo momentaneamente, all'autorità doganale competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dall'art. 37, n. 1, del codice doganale (sentenze 1° febbraio 2001, causa C-66/99, D. Wandel, Racc. pag. I-873, punto 47, e 11 luglio 2002, causa C-371/99, Liberexim, Racc. pag. I-6227, punto 55).
- 32 Alla luce di tale interpretazione si deve quindi constatare che, quando, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, le autorità doganali, come ha rilevato nell'ordinanza di rinvio il Bundesfinanzhof, sono impossibilitate a garantire la sorveglianza doganale tra il momento in cui le merci sono state prelevate dal deposito doganale e il momento in cui esse sono state presentate all'ufficio doganale di uscita, si configura una sottrazione al controllo doganale ai sensi dell'art. 203, n. 1, del codice doganale.
- 33 Occorre aggiungere che il fatto che l'art. 512 del regolamento d'applicazione, come modificato dal regolamento n. 993/2001, non preveda più l'obbligo di vincolare merci come quelle di cui trattasi nella causa principale al regime di transito esterno al momento del loro trasferimento all'ufficio doganale di uscita non è atto a invalidare tale conclusione, in quanto detta disposizione, che non è applicabile retroattivamente, è entrata in vigore solo dopo i fatti all'origine della causa principale.

- 34 Va sottolineato, inoltre, che il carattere economico dei dazi all'importazione non osta neanche a che, in una fattispecie come quella di cui trattasi nella causa principale, un'obbligazione doganale sorga in base all'art. 203, n. 1, del codice doganale. Infatti, come ha sostenuto la Commissione, l'art. 239 di detto codice prevede, al verificarsi di taluni presupposti, il rimborso o lo sgravio dei dazi legalmente dovuti.
- 35 Nella causa principale è compito del giudice del rinvio verificare se ricorrano le condizioni di un rimborso dei dazi di cui trattasi, previste dall'art. 239 del codice doganale.
- 36 Alla luce delle considerazioni che precedono si deve risolvere la questione proposta dichiarando che l'art. 203, n. 1, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che si configura una sottrazione al controllo doganale, ai sensi di tale disposizione, se, prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 993/2001, merci non comunitarie, soggette al regime di deposito doganale e destinate ad essere riesportate dal territorio doganale della Comunità, sono state prelevate e trasportate dal deposito doganale all'ufficio doganale di uscita senza essere state assoggettate al regime di transito esterno e se le autorità doganali sono state, anche momentaneamente, impossibilitate a garantire il controllo doganale di dette merci.

Sulle spese

- 37 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof con ordinanza 17 luglio 2001, dichiara:

L'art. 203, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che stabilisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che si configura una sottrazione al controllo doganale, ai sensi di tale disposizione, se, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) della Commissione 4 maggio 2001, n. 993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92, merci non comunitarie, soggette al regime di deposito doganale e destinate ad essere riesportate dal territorio doganale della Comunità, sono state prelevate e trasportate dal deposito doganale all'ufficio doganale di uscita senza essere state assoggettate al regime di transito esterno e se le autorità doganali sono state, anche solo momentaneamente, impossibilitate a garantire il controllo doganale di dette merci.

Skouris

Schintgen

Colneric

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 febbraio 2004.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

V. Skouris